

Oggetto: Parere in merito alla “sostanzialità” di una variante in corso d’opera, nella realizzazione di una autorimessa con variazione di quota rispetto al progetto originario. (Rif. prot. int. n. 49).

### **Il Comitato Tecnico Scientifico**

Vista la richiesta di supporto, da parte della Struttura tecnica competente in materia sismica dell’Unione Comuni Granaglione e Porretta, in merito alla definizione di una variante in corso d’opera, nell’ambito della realizzazione di una autorimessa con una variazione di quota rispetto al progetto originario, quale “variante sostanziale”;

Esaminata la nota trasmessa dalla citata Struttura tecnica;

Vista la relazione dei componenti della Struttura Operativa Tecnico Scientifica del CTS (ing. Nicola Cosentino, geom. Paolo Fantoni, ing. Vania Passarella);

### **Premesso**

Trattasi di nuova costruzione monopiano, rettangolare, di modeste dimensioni (6.6x5.6 m) adibita ad autorimessa, per la quale si prevede una variazione di quota rispetto al progetto originario. Le colonne di estremità avranno una altezza maggiore (aumento di 86 cm); alcune travi passano da asse spezzato ad asse rettilineo; si avrà una maggiore regolarità plano-altimetrica.

### **Considerato**

Trattandosi di nuova costruzione, la variante non si configura come sopraelevazione (intervento per sua natura proprio delle costruzioni esistenti) ma come semplice modifica di altezza.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato Tecnico Scientifico, all’unanimità dei presenti

### **è del parere**

Tecnicamente, l’intervento è di per sé modesto e le variazioni rispetto al progetto originario non appaiono (per quanto desumibile dagli schemi allegati) tali da poter modificare in modo significativo la risposta sismica dell’edificio, né comprometterne le condizioni di sicurezza. Peraltro, l’aver uniformato le altezze delle colonne, conferisce alla costruzione persino una maggiore regolarità (con conseguenti potenziali vantaggi in termini di comportamento sismico).

Tuttavia, sul piano formale, l’intervento ricade nelle casistiche di “variante sostanziale” ai sensi della D.G.R. n. 687/2011; in particolare, si configurano variazioni di rigidezza e di deformabilità superiori a quelle individuate al punto 2.II.b e 2.II.c dell’Allegato 2 alla citata Delibera di Giunta regionale.

Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico

(Prof. Ing. Vincenzo Petrini)

